


I CONTRIBUTI FIGURATIVI



Le Guide Inps

Direttore
Annalisa Guidotti

Capo Redattore
Iride di Palma


Testi
Olindo Dallana
Giuseppe Manzi
Simone Parola

Progetto grafico
Peliti Associati

Impaginazione
Aldo Rizzuti

Illustrazioni
Paolo Cardoni

Stampa
Primaprint



Premessa

In alcuni periodi in cui il lavoratore non può svolgere la normale attività lavorativa (per malattia, maternità, disoccupazione, cassa integrazione ecc.), viene meno, per il datore di lavoro, l'obbligo di versare i relativi contributi previdenziali. Per garantire comunque ai lavoratori la copertura assicurativa e il diritto alla pensione, la legge prevede che l'Inps accrediti sul conto assicurativo dei lavoratori tali contributi.

*Quali periodi sono validi per l'accredito figurativo?
Quanti tipi di contributi figurativi ci sono?
I contributi sono accreditati automaticamente
oppure è necessario fare domanda all'Inps?*

A queste e a moltissime altre domande risponde questa guida, che ha funzione esclusivamente divulgativa e non può costituire, in ogni caso, fonte di diritto.

Per una più ampia conoscenza della normativa che regola la materia occorre fare riferimento alle leggi in vigore ed alle disposizioni contenute nelle circolari dell'Inps. Per altre informazioni consultare il sito www.inps.it o chiamare il numero gratuito Inpsinforma 803.164.

LE GUIDE

Nella stessa collana:

La cassa integrazione guadagni e la mobilità

I versamenti volontari

I diritti delle persone con disabilità

L'indennità ordinaria di disoccupazione

L'assegno per il nucleo familiare

I contributi da riscatto

I contributi figurativi

Cosa sono

I contributi figurativi sono contributi “fittizi” (cioè non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore) che vengono accreditati dall’Inps sul conto assicurativo del lavoratore per periodi in cui si è verificata una **interruzione o una riduzione dell’attività lavorativa** e di conseguenza non c’è stato il versamento dei contributi obbligatori da parte del datore di lavoro. La legge individua le ipotesi nelle quali i contributi figurativi, possono essere accreditati, **d’ufficio o su domanda del lavoratore**, senza alcun costo per l’assicurato. Per tale motivo si differenziano dai contributi da riscatto (che coprono altri periodi: corso legale di laurea, lavoro all’estero ecc.) i quali sono, invece, a carico del lavoratore.

Quali sono

Si ha diritto all’accredito dei contributi figurativi per i seguenti periodi:

- aspettativa per mandato elettorale e sindacale
- assistenza sanitaria per tubercolosi
- assistenza a persone con handicap grave
- attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU)
- attività svolta da lavoratori invalidi
- calamità naturale
- cassa integrazione guadagni
- chiusura dell’attività per i commercianti
- congedi di maternità e parentali
- contratti di solidarietà
- disoccupazione
- donazione del sangue
- infortunio
- malattia
- mobilità
- persecuzione politica e razziale
- servizio militare

Quando provvede l'Inps

In queste situazioni l'accredito dei contributi figurativi è eseguito **automaticamente dall'Inps**, senza bisogno di domanda da parte del lavoratore.

Disoccupazione

Il periodo coperto da contribuzione figurativa è quello in cui il lavoratore percepisce l'indennità di disoccupazione.

In particolare, sono validi i periodi:

- successivi al 31 dicembre 1951 durante i quali è stata riscossa l'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e non agricola;
- successivi al 1° novembre 1974 durante i quali l'interessato ha avuto diritto al trattamento di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati;
- di riscossione del trattamento speciale di disoccupazione per i dipendenti di aziende industriali non edili. L'accredito spetta soltanto per i periodi in cui l'importo del trattamento speciale comprende l'indennità di disoccupazione;
- successivi al 1° settembre 1975 durante i quali i lavoratori delle aziende edili hanno riscosso il trattamento speciale di disoccupazione.

Per averne diritto è necessario avere versato almeno un contributo obbligatorio settimanale prima del periodo di disoccupazione (avere svolto cioè, per almeno una settimana, un'attività lavorativa soggetta all'assicurazione previdenziale obbligatoria). Il contributo non è necessario per coloro che hanno svolto un'attività di lavoro all'estero e che dopo il rimpatrio ricevono il relativo trattamento di disoccupazione nonché per i lavoratori frontalieri italiani licenziati in Svizzera.

Da ricordare

Nel periodo 1° aprile 2005 – 31 dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali viene elevata da 6 a 7 mesi (da 9 a 10 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni). Resta invece immutato il periodo massimo di contribuzione figurativa (6 o 9 mesi, a seconda dell'età)

Cassa integrazione guadagni

Sono riconosciuti i contributi figurativi per i periodi in cui il lavoratore si trova in cassa integrazione guadagni (**sia ordinaria che straordinaria**) concessa per la sospensione totale dal lavoro o per lavoro ad orario ridotto. La contribuzione figurativa non è concessa per i periodi di cassa integrazione precedenti il 6 set-

tembre 1972. Anche in questo caso è necessario avere almeno un contributo obbligatorio settimanale versato prima del periodo di cassa integrazione.

Mobilità

Il lavoratore ha diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi (successivi al 10 agosto 1991) in cui riscuote l'indennità di mobilità. Requisito indispensabile è avere almeno un contributo obbligatorio settimanale accreditato all'Inps. I contributi non sono riconosciuti nel caso in cui l'indennità venga concessa anticipatamente in un'unica soluzione.

Contratti di solidarietà

Si tratta di strumenti utilizzati dalle imprese, in accordo con i sindacati maggiormente rappresentativi, che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione allo scopo di evitare i licenziamenti.

I contributi figurativi sono riconosciuti sulla retribuzione persa dai lavoratori a seguito della stipula di questi contratti. La contribuzione è riconosciuta per tutta la durata del contratto di solidarietà, che non può eccedere i 24 mesi.

Attività svolta in progetti di lavoro socialmente utili (LSU)

Coloro che sono impiegati in lavori socialmente utili o in lavori di pubblica utilità (si tratta di attività svolte nei settori della cura della persona, dell'ambiente, del territorio, dello sviluppo rurale, del recupero e riqualificazione di spazi urbani e beni culturali ecc.) hanno diritto all'accredito dei contributi figurativi per tutto il periodo in cui svolgono tali attività.

Calamità naturali

Si tratta di un beneficio concesso a coloro che sono rimasti senza lavoro a seguito di calamità naturali (alluvioni, terremoti ecc.). I contributi figurativi sono riconosciuti per i periodi durante i quali i disoccupati, residenti nei comuni colpiti, hanno riscosso le indennità speciali previste da apposito decreto ministeriale. Requisito indispensabile è avere versato almeno un contributo obbligatorio settimanale prima del periodo da accreditare.

Assistenza per tubercolosi

Sono riconosciuti figurativamente i periodi in cui il lavoratore ha ricevuto, a **spese dell'Inps**, assistenza sanitaria per malattia tubercolare. In particolare, i periodi di assenza sono quelli dovuti a:

- ricovero ospedaliero oppure cura ambulatoriale o domiciliare con diritto all'indennità giornaliera;
- periodi in cui l'assicurato ha percepito l'indennità post-sanatoriale e l'assegno di cura e sostentamento;
- periodi di frequenza di corsi di addestramento professionale previsti per coloro che hanno ricevuto o ricevono assistenza antitubercolare.

Per ottenere l'accredito è necessario avere almeno un anno di contribuzione effettiva versata in qualsiasi epoca e avere un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare. Anche i familiari hanno diritto all'accredito della contribuzione figurativa se hanno almeno un contributo accreditato prima del periodo di percezione dell'indennità per malattie tubercolari.

Da ricordare

Se l'assistenza antitubercolare è prestata da enti diversi dall'Inps è necessario fare domanda per l'accredito dei contributi figurativi.

Chiusura dell'attività per i commercianti

I commercianti (chi esercita attività commerciale al dettaglio in sede fissa, anche abbinata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; chi esercita attività commerciale su aree pubbliche, anche in forma ambulante; agenti e rappresentanti di commercio) che cessano in modo definitivo la propria attività nel triennio che va dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2007 hanno diritto ad un indennizzo. I requisiti da rispettare sono:

- 62 anni per gli uomini, 57 per le donne;
- 5 anni di contributi nella gestione Inps dei commercianti;
- la riconsegna al Comune dell'autorizzazione all'esercizio del commercio al minuto o di vendita di alimenti o bevande;
- la cancellazione dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
- la cancellazione dal ruolo provinciale degli agenti e rappresentanti di commercio.

Per il periodo in cui viene riscosso l'indennizzo spettano i contributi figurativi.

Esempio

Un commerciante di 63 anni chiude la propria attività nel 2005 avendo versato 18 anni di contributi. Rispettando le condizioni previste dalla legge avrà diritto all'indennizzo fino al compimento del 65° anno di età, quindi per 2 anni. Questo biennio potrà essere sommato all'anzianità contributiva già maturata permettendogli di raggiungere il requisito minimo dei 20 anni per la pensione di vecchiaia.

Quando è necessaria la domanda

È necessario, invece, presentare la domanda per l'accredito dei contributi figurativi relativi ai seguenti periodi.

Aspettativa non retribuita per mandato elettorale e sindacale

I lavoratori dipendenti pubblici e privati chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, possono ottenere, dal proprio datore di lavoro, un periodo di aspettativa (senza avere diritto alla retribuzione) per svolgere il loro mandato. Dall'11 giugno 1970 questi periodi di assenza sono coperti da contribuzione figurativa.

Per averne diritto, i lavoratori eletti membri del **Parlamento nazionale**, del **Parlamento europeo** o di **assemblea regionale** oppure nominati a ricoprire **funzioni pubbliche**, che per effetto dell'elezione maturino il diritto ad una rendita vitalizia o ad un incremento della pensione, devono versare la **quota di contributi a proprio carico** (l'aliquota per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari all'8,89%, da applicare alla retribuzione percepita al momento del collocamento in aspettativa). Il versamento deve avvenire entro il 16 ottobre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si è svolta l'aspettativa. Nei seguenti casi, invece, è lo stesso **ente locale** presso cui viene svolto il mandato a provvedere al versamento dei contributi previdenziali (senza alcun onere per il lavoratore eletto):

- sindaco;
- presidente di provincia;
- assessore provinciale e assessore di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- presidente di consiglio provinciale e di consiglio di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- presidente di Circostrizione nel caso in cui il comune abbia attuato un effettivo decentramento di funzioni.

Le cariche sindacali che danno diritto all'accredito dei contributi figurativi sono quelle di **dirigente provinciale o nazionale**.

Requisiti

Ai fini dell'accredito è necessario almeno un contributo obbligatorio precedente il periodo da accreditare.

L'accredito è previsto solo se l'aspettativa ha sospeso un rapporto di lavoro soggetto all'assicurazione generale obbligatoria.

Quando è necessaria la domanda

Per usufruire dell'aspettativa, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali devono aver superato il periodo di prova previsto dal contratto. Qualora il periodo di prova sia inferiore a sei mesi, il diritto all'aspettativa scatta dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dall'assunzione.

La domanda

L'accredito avviene su richiesta del lavoratore. La domanda deve essere presentata alla sede Inps, allegando la documentazione che attesti il collocamento in aspettativa per ricoprire cariche pubbliche o sindacali e lo svolgimento di tali funzioni. Quindi, la domanda di accredito va completata con i seguenti documenti:

- dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'aspettativa e le sue cause, data iniziale e finale dell'aspettativa, categoria e qualifica professionale;
- certificazione dell'ente o organismo presso il quale sono svolte le funzioni;
- prospetti indicanti le retribuzioni e gli sviluppi economici di carriera;
- copia dei contratti collettivi o circostanziata dichiarazione rilasciata dagli uffici del lavoro con gli estremi del contratto e delle date di pubblicazione.

La presentazione della domanda deve avvenire **entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel quale si è verificata l'assenza**.

In caso di incarichi pluriennali la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo indicazione contraria del lavoratore interessato.

Donazione di sangue

Sono riconosciuti figurativamente i giorni di assenza dal lavoro per donare il sangue. In questo caso il datore di lavoro corrisponde la retribuzione al lavoratore ma non versa la relativa contribuzione all'Inps.

Requisiti

Per ottenere l'accredito figurativo è necessario che:

- il prelievo di sangue sia stato effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile oppure un centro trasfusionale o un centro di produzione di emoderivati regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità;
- il datore di lavoro del donatore abbia ottenuto il rimborso dall'Inps della retribuzione corrisposta per la giornata di donazione del sangue;
- la quantità di sangue donata abbia raggiunto i 250 grammi;
- la donazione abbia carattere gratuito.

L'accredito è possibile solo se il lavoratore ha almeno un contributo settimanale.

La domanda

La domanda va presentata alla sede Inps, allegando il certificato rilasciato dal medico che ha effettuato il prelievo del sangue, dal quale risulti:

- i dati anagrafici del donatore;
- il carattere gratuito della donazione;
- il giorno e l'ora del prelievo;
- la quantità di sangue prelevata;
- gli estremi dell'autorizzazione al prelievo rilasciata dal Ministero della Sanità al centro presso cui viene effettuata la donazione.

Il donatore deve presentare, inoltre, una dichiarazione che indichi la retribuzione percepita nel giorno della donazione.

Servizio militare

I periodi svolti come militare (non di carriera) possono essere coperti da contribuzione figurativa.

Quali periodi

- Il servizio militare, obbligatorio o volontario, prestato nelle Forze armate italiane;
- il servizio civile svolto in alternativa a quello militare.

Sono equiparati a quello militare i servizi prestati:

- nella Croce Rossa Italiana;
- nel corpo dei Vigili del fuoco come vigile del fuoco ausiliario.

Requisiti

Per chiedere l'accredito della contribuzione figurativa è necessario avere almeno un contributo settimanale precedente o successivo al servizio militare.

La domanda

Per ottenere l'accredito il lavoratore deve presentare la domanda alla sede Inps. Alla richiesta, in carta semplice, è necessario allegare il foglio matricolare o lo stato di servizio rilasciato dal Distretto Militare o Capitaneria di Porto di appartenenza. La documentazione può essere sostituita da una auto-

Quando è necessaria la domanda

certificazione utilizzando un modulo già predisposto da richiedere in qualsiasi ufficio dell'Inps. L'accredito del servizio militare può essere richiesto anche direttamente dal sito www.inps.it, alla sezione *servizi on line per il cittadino*. Per accedere a questo servizio è necessario richiedere il codice segreto di identificazione personale (Pin) tramite il sito stesso oppure contattando il numero gratuito Inps 803.164.

Da ricordare

Sono esclusi i seguenti periodi:

- *diserzione;*
- *licenza per motivi personali;*
- *detenzione anche in attesa di giudizio, seguita da sentenza di condanna.*

La contribuzione figurativa accreditata per il servizio militare o periodi equiparati non è considerata utile per ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari. Inoltre, non sono accreditabili figurativamente dall'Inps i periodi di servizio militare che comportino l'iscrizione ad altra forma di previdenza come avviene, ad esempio, per i militari di carriera e per coloro che prestano il servizio militare di leva nel corpo di Pubblica Sicurezza.

Malattia e infortunio sul lavoro

Le assenze per malattia o per temporanea inabilità dovuta a infortunio sul lavoro sono coperte figurativamente. Il riconoscimento dei contributi, nei due casi, è possibile solo se le assenze hanno una durata non inferiore a 7 giorni. Il periodo riconosciuto non è tuttavia illimitato. Attualmente si possono accreditare fino a **18 mesi**, pari a 78 settimane. La legge prevede per questo limite un innalzamento progressivo, nella misura di 2 mesi ogni 3 anni, fino a raggiungere i 24 mesi (104 settimane) a partire da gennaio 2012.

Requisiti

Per ottenere l'accredito è necessario avere almeno un contributo settimanale precedente il periodo di malattia.

La domanda

I lavoratori devono presentare apposita domanda alle sedi Inps che provvedono all'accredito della contribuzione figurativa sulla base dei dati contenuti nel modulo CUD (certificazione unica dei redditi).

Per le **malattie insorte prima del 1° gennaio 1980 oppure non pagate dall'Inps**, i lavoratori devono allegare alla domanda la documentazione rilasciata da una struttura pubblica (azienda sanitaria locale o ospedale pubblico) che attesti i periodi di degenza o di assistenza. Diversamente, se il lavoratore è stato assistito da strutture private, è necessario presentare la denuncia medica di malattia entro 60 giorni dal suo inizio, seguita dalla notifica di guarigione entro 15 giorni dalla sua fine.

Persecuzione politica e razziale

Sono riconosciuti i contributi figurativi per i periodi in cui cittadini italiani hanno subito delle persecuzioni a causa della loro attività politica antifascista o della condizione razziale, durante il regime fascista o l'occupazione tedesca. L'Inps ha esteso il diritto anche ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) i quali possono presentare all'Inps anche le domande di riesame delle richieste respinte.

Requisiti

L'accredito è possibile se il richiedente ha almeno un contributo da lavoro dipendente o autonomo.

La domanda

Per ottenere l'accredito si deve presentare la domanda alla sede Inps, allegando la copia della deliberazione della Commissione per i perseguitati politici, antifascisti e razziali che attesta lo status di perseguitato.

Congedo di maternità e congedo parentale

In sintesi, le assenze dal lavoro per maternità che possono essere riconosciute con contribuzione figurativa sono:

Astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità)

Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità è di cinque mesi: due mesi prima la data presunta del parto e tre dopo. La futura mamma può utilizzare il congedo in maniera flessibile (in determinate condizioni e quando ciò non comporti rischi per la gravidanza). La lavoratrice, infatti, può decidere di rimanere al lavoro fino a un mese prima della data presunta del parto e usufruire dei restanti quattro mesi dopo la nascita del bambino. L'astensione può avvenire anche prima del previsto se il medico specialista ac-

Quando è necessaria la domanda

certa rischi per la lavoratrice o per il nascituro. In questo caso occorre la certificazione dell'Ispettorato provinciale del Lavoro.

I giorni di astensione obbligatoria eventualmente non goduti prima del parto per la nascita prematura del bambino, possono essere recuperati dopo il parto.

Astensione facoltativa (congedo parentale)

Terminato il periodo obbligatorio di congedo, è possibile per ciascun genitore astenersi dal lavoro per **assistere il bambino nei primi otto anni di vita**. I genitori possono assentarsi per un periodo massimo complessivo di 10 mesi (aumentabili a 11). Se i genitori ne usufruiscono singolarmente il limite è di 6 mesi (aumentabili a 7).

Requisiti

Ai fini dell'accredito figurativo i periodi di astensione facoltativa devono collocarsi nell'ambito del rapporto di lavoro. Non è necessario alcun requisito di anzianità contributiva sia per l'astensione obbligatoria sia per l'astensione facoltativa (è sufficiente la sola iscrizione all'Inps). La lavoratrice ha diritto all'accredito anche se non percepisce la retribuzione o la riceve in misura ridotta.

Malattia del bambino

Entrambi i genitori, alternativamente, possono astenersi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore ad otto anni.

In particolare:

- per malattia entro i primi tre anni di vita, non ci sono limiti di durata all'assenza;
- dai tre agli otto anni l'assenza non può superare il limite di 5 giorni l'anno per ciascun genitore.

Da ricordare

Le stesse regole, in materia di astensione facoltativa e di malattia del bambino, valgono per i genitori adottivi o affidatari. Le assenze possono essere effettuate nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia sempre che questi abbia un'età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Riposi per allattamento

La legge ha previsto la contribuzione figurativa anche nei riposi giornalieri per allattamento. Precisamente, la lavoratrice madre ha diritto a **due ore** di permes-

so se l'orario di lavoro giornaliero è superiore a 6 ore; **un'ora** di permesso se l'orario è inferiore. In caso di parto plurimo le ore di permesso raddoppiano e quelle aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.

Maternità al di fuori del rapporto di lavoro

È la possibilità concessa alla madre di farsi riconoscere un periodo di contribuzione figurativa pari al periodo di assenza obbligatoria (cinque mesi) anche se la nascita del figlio è avvenuta al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro. Al momento della domanda la lavoratrice deve possedere almeno cinque anni di contributi versati come lavoratrice dipendente, mentre tale facoltà non è riconosciuta alle lavoratrici autonome.

Da ricordare

La legge riconosce alle lavoratrici madri le cui pensioni sono calcolate esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo, i seguenti periodi di accredito figurativo:

- assenze dal lavoro per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età nella misura massima di 170 giorni per ciascun figlio;
- 25 giorni di assenza all'anno (fino al limite di 24 mesi) per assistere il figlio con più di sei anni, il coniuge o i genitori, purché conviventi e portatori di handicap.

È previsto un anticipo sull'età minima per ottenere la pensione (57 anni) pari a 4 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di un anno.

La domanda

Per l'accredito dei contributi figurativi relativi a periodi di **astensione obbligatoria** è necessario presentare la domanda alla sede Inps, allegando la seguente documentazione:

- una dichiarazione del datore di lavoro con l'indicazione della durata effettiva dell'astensione obbligatoria e della data presunta del parto risultante dal certificato medico presentato a suo tempo dalla lavoratrice;
- il certificato anagrafico che attesta la data del parto oppure il certificato medico con la data dell'aborto;
- la copia dell'eventuale provvedimento dell'Ispettorato del lavoro che ha autorizzato ulteriori periodi di astensione obbligatoria prima del parto.

I periodi di **astensione facoltativa** devono essere documentati con una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la durata dell'astensione. Le lavoratrici agricole possono presentare invece una dichiarazione sostitutiva o un atto notorio per indicare il periodo di astensione facoltativa.

Quando è necessaria la domanda

In caso di **malattia del bambino** i documenti da presentare sono:

- la dichiarazione del datore di lavoro attestante i periodi di assenza della lavoratrice;
- il certificato del medico specialista da cui risulti la malattia del bambino;
- il certificato di nascita del bambino o dichiarazione sostitutiva.

I lavoratori con invalidità superiore al 74%

A decorrere dal 1° gennaio 2002 i lavoratori con disabilità riconosciuta, appartenenti alle categorie dei ciechi civili, sordomuti, invalidi civili, invalidi di guerra, invalidi per causa di servizio e invalidi del lavoro, con una **percentuale di invalidità non inferiore al 74%**, hanno diritto all'accredito di **due mesi** di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto fino ad un massimo di cinque anni. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.

Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per i periodi di attività lavorativa svolti dopo l'accertamento dell'invalidità. Inoltre, la maggiorazione contributiva deve essere determinante per il raggiungimento del diritto alla pensione.

La domanda

L'accredito si ottiene presentando la domanda alla sede Inps, corredata con la seguente documentazione:

- gli invalidi civili e i sordomuti devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l'accertamento delle invalidità;
- gli invalidi militari e civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio devono presentare copia del provvedimento amministrativo di concessione dal quale risulti che le lesioni e le infermità riscontrate rientrano tra quelle elencate dalla legge;
- gli invalidi del lavoro devono presentare i documenti rilasciati dall'Inail o dall'Ipsema (per il personale navigante).

Sono esclusi da questo beneficio i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e dei fondi sostitutivi (elettrici, volo ecc.) in quanto l'Inps si limita ad accertare l'invalidità senza determinarne la percentuale.

Da ricordare

Il periodo in cui l'invalido ha beneficiato dell'assegno ordinario di invalidità e non ha prestato attività lavorativa, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia. Ad esempio, chi diventa titolare di assegno di invalidità a 55 anni, e smette di lavorare, a 65 anni avrà comunque diritto alla pensione di vecchiaia se ha già maturato almeno 10 anni di contributi. Sono attribuiti, infatti, 10 anni di contributi fittizi per il periodo che va dai 55 ai 65 anni di età, che si sommano ai contributi già versati, consentendo così di perfezionare il requisito per la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi).

In caso di revoca della pensione di inabilità quando è stata superata l'età pensionabile per vecchiaia, possono essere attribuiti contributi figurativi (relativi a periodi di godimento della pensione) se consentono di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.

I lavoratori non vedenti

I lavoratori non vedenti (tutti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione) hanno diritto ad un beneficio di **quattro mesi** di contribuzione figurativa per ogni anno di attività svolta dopo l'accertamento del requisito sanitario. Per i periodi inferiori all'anno il beneficio è riconosciuto in misura proporzionale.

La domanda

La maggiorazione contributiva è attribuita su richiesta dell'interessato alla sede Inps, presentando la seguente documentazione:

- i ciechi civili devono presentare il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle Commissioni mediche competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- i ciechi di guerra devono presentare il modulo 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del Tesoro;
- i ciechi invalidi per servizio devono presentare il modulo 69 ter rilasciato dalle pubbliche amministrazioni che hanno provveduto al riconoscimento della cecità;
- i ciechi invalidi del lavoro devono presentare il corrispondente riconoscimento rilasciato dall'INAIL.

Assistenza a familiari con handicap grave

I periodi di assenza oraria e giornaliera, nell'ambito di un rapporto di lavoro

Quando è necessaria la domanda

dipendente, per assistere familiari, parenti o affini entro il terzo grado, con handicap grave, sono coperti da contribuzione figurativa.

La domanda

Per ottenere l'accredito bisogna presentare domanda alla sede Inps, allegando la documentazione che attesta che il lavoratore presta assistenza, con carattere di **esclusività e continuità**, a un familiare, parente o affine portatore di handicap grave, anche non convivente.

Da ricordare

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre (oppure uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, se i genitori non sono in vita o comunque sono impossibilitati a prestare assistenza) possono ottenere un congedo della durata massima di due anni nell'arco della vita lavorativa per assistere i figli portatori di handicap grave. Anche questo periodo è coperto da contribuzione figurativa entro un importo massimo rivalutato annualmente.

Quando fare domanda

Per tutti i casi la domanda di accredito dei contributi figurativi può essere presentata alla sede Inps in **qualsiasi momento**, ad eccezione dei periodi di aspettativa per mandato elettorale e sindacale (vedi pag. 4).

Non è previsto un modulo specifico; è sufficiente una richiesta in carta semplice. È importante tuttavia specificare con chiarezza per quali periodi si chiede l'accredito. In caso di contestuale richiesta di pensione è sufficiente compilare gli appositi riquadri inseriti nei moduli di domanda.

Il calcolo

Accreditare la contribuzione figurativa significa attribuire al periodo di interruzione dell'attività lavorativa un numero di contributi:

- pari al periodo da riconoscere;
- di un determinato importo a seconda della modalità di calcolo.

Il valore dei contributi da accreditare al lavoratore, di norma, si ottiene prendendo in considerazione la **media delle retribuzioni percepite nello stesso anno solare** in cui si collocano i periodi di interruzione o riduzione dell'attività. Sono escluse dal calcolo le retribuzioni percepite in forma ridotta per uno degli eventi che danno diritto all'accredito figurativo o per i periodi di Cassa integrazione guadagni.

Se nell'anno solare non risultano retribuzioni, il valore da attribuire ai contributi figurativi è calcolato sulle retribuzioni dell'anno precedente.

Esempio

Se il lavoratore ha diritto all'accredito di contribuzione figurativa per malattia dal 1° ottobre al 20 ottobre, il valore da accreditare sarà determinato dalla media delle retribuzioni percepite dal 1° gennaio al 30 settembre dello stesso anno. Dal conto sono escluse eventuali retribuzioni percepite in forma ridotta.

Questo calcolo non si applica nei casi di:

- **aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.** In questo caso il valore da accreditare è commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore nel momento in cui viene collocato in aspettativa. Le retribuzioni sono "riviste" in base alle variazioni della qualifica e dell'anzianità di servizio che si verificano nel corso dell'aspettativa. Per i dipendenti di partiti politici o organizzazioni sindacali collocati in aspettativa, quando manchi una normativa interna o contrattuale, si prendono in considerazione le retribuzioni fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche;
- **mobilità e cassa integrazione guadagni.** I contributi figurativi sono determinati prendendo come riferimento la retribuzione utilizzata per il calcolo dell'integrazione salariale o dell'indennità di mobilità;
- **malattia.** Dal 1° gennaio 1997 i periodi di assenza dal lavoro per malattia (retribuita), successivi al dodicesimo mese, vengono valutati al 50% sia ai fini del diritto che della misura della pensione;
- **persecuzione politica e razziale.** Le retribuzioni prese in considerazione sono quelle stabilite dai CCNL dell'epoca;
- **malattia del bambino di età compresa tra il terzo e l'ottavo anno, riposi per al-**

lattamento, astensione facoltativa oltre i 6 mesi (anche se collocata entro il terzo anno di età del bambino) e tra il terzo e l'ottavo anno di vita del bambino. Per il calcolo si prende come base una somma fissa pari a due volte l'importo dell'assegno sociale. Quando la contribuzione accreditata con questo meccanismo è inferiore alla retribuzione percepita prima dell'assenza, l'interessato può chiederne l'integrazione con i versamenti volontari o con i contributi da riscatto.

A cosa si ha diritto

I contributi figurativi sono validi a tutti gli effetti sia per raggiungere il **diritto alla pensione** sia per **calcolarne l'importo**.

Tuttavia, in determinate ipotesi i contributi figurativi **“contano” meno**. Per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità non si possono considerare i contributi figurativi per la **disoccupazione** e per la **malattia**. Questi contributi vengono considerati, una volta raggiunto il diritto alla pensione di anzianità, per effetto degli altri contributi (obbligatori, da riscatto e volontari), solo per aumentare l'importo della pensione. La contribuzione figurativa per i **lavoratori socialmente utili, i lavoratori di pubblica utilità, i commercianti in crisi e per i titolari di assegno di invalidità (per il periodo in cui non svolgono attività lavorativa)**, invece, è utile solo per il raggiungimento del diritto alla pensione mentre non è considerata utile ai fini del calcolo dell'importo.

Da ricordare

I contributi figurativi che possono essere presi in considerazione per il diritto alla pensione di anzianità, non devono superare il limite massimo di cinque anni in tutta la vita assicurativa.

Il ricorso

In caso di mancato accoglimento della domanda di accredito dei contributi figurativi, è possibile presentare ricorso al **Fondo pensioni lavoratori dipendenti**, presso la Direzione Generale dell'Inps (Via Ciriaco De Mita 21, 00144 Roma). Il termine per presentare il ricorso è quello previsto per proporre l'azione giudiziaria (10 anni, che decorrono dal giorno di ricevimento della lettera di rifiuto dell'Inps).